

CONTRATTO PER LAVORI

LAVORI per la realizzazione delle seguenti opere:

DGR 7-1492 del 12/06/2020 – “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza covid-19 ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020” - relativo al Lotto Geografico 12 Piemonte (CIG 8444928F08):

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI’ OP 2020/18

Sub-Lotto Prestazionale 1
CUP I95F20000570001
CIG DERIVATO 91000330CC

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, che annulla e sostituisce la precedente stipulata in data 05/07/2022, Prot. N. 0083654:

tra

- L’ASL CN1 (P.IVA. 01128930045) con Sede in via Carlo Boggio 12 – Cuneo, individuata quale soggetto attuatore ai sensi dell’ordinanza 29/2020 del “Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” e svolgente le funzioni di “**Committente**”, rappresentata dall’ing. Ivo Gambone, in qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico, il quale agisce in questo atto in nome e per conto della suddetta Azienda, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente;

e

- il sig. Giovanni Di Carlo, nato il 09/10/1981 ad Atesa (CH), nella sua qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante dell’operatore economico Guerrato S.p.A. (di seguito “**Appaltatore**”) con sede legale in Rovigo (RO), via L. Einaudi n.42, codice fiscale e partita Iva 00099440299,

premessi che

- in data 1/10/2020 è stata avviata la “Procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020 dal commissario straordinario all’emergenza per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- la Procedura è stata suddivisa in 21 lotti “Lotti Geografici” e ciascun Lotto Geografico è stato ripartito in 4 sub-lotti prestazionali;
- con provvedimento del 28 ottobre 2020 è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale 1 in favore del raggruppamento di imprese, costituendo dall’impresa GUERRATO S.p.A., con sede legale in Rovigo (RO), Via delle industrie 8 c.a.p. 45100, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. 00099440299, Codice fiscale/Partita IVA n. 00099440299, quale Capogruppo, dall’impresa EDIL.CO S.r.l. con sede legale in Matera (MT), Via T. Stigliani 72 c.a.p. 75100, iscritta nel Registro delle Imprese di Basilicata al n. 00454840778, Codice fiscale/Partita IVA n. 00454840778, quale mandante;
- in data 24/05/2022, Prot. N. 0063869, è stato emesso Ordine di Attivazione per un importo di € 1.557.834,36 €, oltre all’IVA;

- in data 05/07/2022, Prot. N. 0083654, è stato stipulato il contratto d'appalto, sottoscritto dall'appaltatore in data 14/07/2022 prot. n. 0088206; a causa di errore materiale è stato indicato un importo contrattuale non in linea con l'emissione dell'ODA sopra citata; pertanto tale contratto viene annullato e sostituito dal presente.

Le premesse e gli atti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, i lavori di realizzazione della Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Mondovì.

L'intervento si compone delle lavorazioni di cui all'Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, facente del progetto esecutivo realizzato dal RTP RINA CONSULTING S.p.A., STUDIO AMATI S.r.l., AICOM S.p.A., verificato dallo studio ITS Controlli ed inoltrato all'Appaltatore in occasione dell'emissione di ODA Prot. N. 0063869 del 24/05/2022.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a Euro € 1.557.834,36 € (euro unmilione cinquecentocinquantesette mila ottocentotrentaquattro/36) di cui:

- a. - € 1.522.229,01 per lavori a corpo;
- b. - € 35.605,35 per oneri di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in Rovigo (RO) via L. Einaudi n.42 – PEC guerrato@pec.it;
2. L'appaltatore fatturerà ad avvenuta emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ai sensi dell'articolo 27 del Capitolato Speciale di Appalto. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Azienda Sanitaria Locale CN 1 - Via C. Boggio, 12 - 12100 - CUNEO - C.F. - P.IVA 01128930045 - Codice Ufficio Destinatario Immobilizzazioni - Tecnico - Codice Univoco Ufficio VVECFU; dovrà riportare il C.I.G. 91000330CC;
3. Ai sensi dell'articolo 26 e seguenti del capitolato speciale d'appalto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, il sig. Giovanni Di Carlo, firmatario del presente contratto;
4. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale

145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere;

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 300 (trecento)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 - Penale per i ritardi

Le penali per i ritardi saranno applicate ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, e dell'art. 27 delle Condizioni Generali per il Sub-Lotto Prestazionale 1 e dell'art. 18 del CSA.

Le penali sono applicate all'importo dei lavori ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può richiedere per iscritto al responsabile del procedimento di dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori; su tale istanza, qualora sussistano le condizioni, il RUP provvederà a rispondere all'impresa argomentando sull'impossibilità a procedere.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri derivanti da fatti/situazioni di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizza mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere

è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori

Il presente appalto è da intendersi "a corpo". Il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso.

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 10 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi dell'Appalto sono formulati sulla base di:

- prezzario dei lavori pubblici della Regione Piemonte 2021;
- prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti con il Piemonte;
- prezzario DEI;
- analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

Per quanto riguarda l'eventuale revisione dei prezzi, si applica la normativa vigente nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 149 del D.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una specifica perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 149 del Codice appalti, D.P.R. 50/16.

Art. 12 - Pagamento e rata di saldo

1. I pagamenti avverranno per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0.5%, un importo non inferiore a € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00) fino al completamento, pari

al 90% dell'importo contrattuale, al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

2. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, almeno di pari importo, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Azienda alla citata sede legale dell'Appaltatore.
6. I pagamenti saranno effettuati nei modi e tempi previsti dal Capitolato Speciale, mediante mandati emessi sulla Tesoreria dell'Azienda.

Art. 13 - Ritardo nel pagamento

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 33 delle Condizioni Generali relative al Sub-lotto prestazionale 1 per i lavori ed agli articoli 38 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Trascorsi i termini previsti dagli articoli citati, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- c. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - e. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - f. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - g. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - h. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - i. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - j. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - k. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. 81/2008;
 - l. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, **non si farà ricorso all'arbitrato** ma bensì verranno demandate al giudice ordinario del Foro competente.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 30 del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 50/16.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento attuazione Codice appalti, D.P.R. 50/16, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 17, comma 1, lett. a) ed art. 28 del D.lgs. 81/2008;
 - b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
-

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 - P.O. MONDOVI' ASLCN1

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998, in sede di procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020.
2. L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, dando comunicazione degli estremi del c/c bancario o postale dedicato su cui dovranno essere appoggiati i relativi bonifici di pagamento.

Art. 20 - Subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia, sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 10.11.2016, n. 248, su istanza dell'Appaltatore debitamente documentata in conformità a quanto previsto nel Capitolato, nelle Condizioni generali e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Tuttavia, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto ed in applicazione dell'art. 30 del D.lgs.

50/2016.

Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza di assicurazione numero 2022/13/6626570 in data 09/06/2022 rilasciata dall'istituto ITALIANA ASSICURAZIONI per l'importo di Euro 179.463,00 pari al 11,52 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di Regolare esecuzione, con polizza numero GM / M14594331 in data 09/06/2022 rilasciata dall'istituto ITAS MUTUA.
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero polizza numero 65/M14349367 in data 15/06/2022 rilasciata dall'istituto ITAS MUTUA per un massimale di Euro 1.000.000,00

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cuneo - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 - P.O. MONDOVI' ASLCN1

- il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati progettuali grafici e le relazioni tecniche;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, del D.lgs. 81/2008 s. m. i.;
- il cronoprogramma;

I suddetti elaborati possono anche non essere materialmente e fisicamente uniti al contratto medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016, il Regolamento attuazione Codice appalti, per le parti ancora in vigore D.P.R. 207/2010, e il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000, per quanto non abrogato.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Per l'Appaltatore:

il Legale Rappresentante Giovanni Di Carlo (*firmato digitalmente*)

Per il Committente:

il Direttore della S.C. Servizio Tecnico Dott. Ing. Ivo Gambone (*firmato digitalmente*)